

**COPIA** 

# COMUNE DI LENDINARA

PROVINCIA DI ROVIGO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

### Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - di Prima Convocazione

OGGETTO Verbale letto, approvato e sottoscritto Recepimento del Piano Finanziario rifiuti periodo 2022-2025 approvato dal Consiglio di Bacino. Approvazione delle tariffe TARI anno 2022. Il Presidente F.to PAVARIN NICO L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:15, nella sala delle adunanze – con trasmissione in diretta sul canale ufficiale YouTube del Comune - previa convocazione con avvisi scritti e Il Segretario Generale F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. A questo punto risultano: VIARO LUIGI Presente Reg. Pub. 253 **ZEGGIO FRANCESCA** Presente AMAL FEDERICO Assente VALENTINI LORENZO Presente REFERTO DI PUBBLICAZIONE TIETTO LORIS Presente Certifico io Responsabile Servizio FERRARESE GUGLIELMO Presente Segreteria su conforme dichiarazione del Messo che copia della presente delibera viene ZATTA GINO Presente affissa all'albo comunale per la pubblicazione DESTRO ROSSELLA Presente di 15 giorni consecutivi BERNARDINELLO DAVIDE Presente dal 05-05-2022 MASIERO LORENZA Presente al 20-05-2022 TONELLO FRANCESCA Assente PAVARIN NICO Presente Dichiarata immediatamente eseguibile ai FERLIN ALESSANDRO Assente sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL 267/2000. PAVAN FABRIZIO Assente TRAVAGLINI **BOLDRIN** Presente Addì 05-05-2022 VALENTINA Il Responsabile Servizio Segreteria SAMBINELLO FEDERICO Presente F.to BUSON DANTE SAMBINELLO DENIS Presente Assiste alla seduta il Segretario Generale PALUMBO DOTT. ALFREDO. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Il Sig. PAVARIN NICO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza La presente deliberazione è divenuta di scrutatori i Sigg. esecutiva in data 16-05-2022 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio di pubblicazione. DESTRO ROSSELLA BERNARDINELLO DAVIDE li 17-05-2022 SAMBINELLO FEDERICO Il Segretario Generale

F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO

La presente copia è conforme

Il Resp. Servizio Segreteria

all'originale

Addì 05-05-2022

**BUSON DANTE** 

e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio

É presente anche il Sig. Fioravanti Franco, in qualità di Assessore Esterno, come da art. 38 dello Statuto Comunale, nominato con Decreto Sindacale.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del Consiglio propone al Consesso la seguente variazione all'O.d.G.: anticipazione della trattazione del punto n. 04 ad oggetto: "Recepimento del Piano Finanziario rifiuti periodo 2022-2025 approvato dal Consiglio di Bacino. Approvazione delle tariffe TARI anno 2022" che diventa così il punto n. 02 ex 04 e poi di proseguire con i rimanenti punti all'O.d.G. per cui il punto n. 02 diventa punto n. 03, il punto n.03 diventa n.04 ed il punto n.05 rimane tale.

Registrato il parere favorevole unanime, espresso in forma palese per alzata di mano, dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, i lavori Consiliari proseguono con la trattazione dei punti all'O.d.G. così come modificato.

#### Richiamati:

l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi dell'universalità, e dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;

il comma 683 art. 1 della L. 147/2013 il quale precisa che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**Visto** il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", cd. Milleproroghe con il quale il legislatore ha previso che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

**Preso atto** che tale previsione configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo la quale "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

**Acclarato** che dal corrente anno 2022, in maniera stabile i Comuni approvano i regolamenti e le tariffe della TARI entro il termine del 30 aprile.

#### Visti:

- la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 –, con la quale la Regione ha dettato, in attuazione della normativa nazionale di settore, nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- l'articolo 4 della predetta legge regionale n. 52 del 2012, ha scelto quale forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo bacino territoriale la convenzione di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

#### Acclarato che:

- in data 10 ottobre 2017 si è costituito il Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo, per effetto della sottoscrizione della "Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino rifiuti Rovigo afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Rovigo", da parte dei rappresentanti di tutti i 50 Comuni della provincia di Rovigo.
- Ai sensi dell'art. 4 della LRV 52/2012 ai Consigli di Bacino spettano le funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino di rispettiva competenza, subentrando alle funzioni già di competenza delle Autorità di Ambito.

**Visto** che il Comune di Lendinara aderisce al Consiglio di Bacino rifiuti – Rovigo, Ente di governo rifiuti per il Bacino di Rovigo.

**Preso atto** che il Consiglio di Bacino Rifiuti di Rovigo in data odierna, con comunicazione email assunta al protocollo generale dell'ente con il numero 9578, ha inviato il piano economico-finanziario (PEF) del servizio gestione rifiuti per gli anni 2022-2025, approvato con delibera dell'Assemblea di Bacino del 19/04/2022 ad oggetto: "Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif (MTR-2)."

**Dato atto** che la bozza del bilancio di previsione 2022-2024 del Comune di Lendinara è già stata approvata della Giunta Comunale con deliberazione n. 50 del 14/04/2022;

**Dato quindi** atto che con successivo atto deliberativo verranno apportate le modifiche al bilancio di previsione nella considerazione che devono essere garantiti gli equilibri di bilancio in quanto la copertura del costo del servizio integrato rifiuti deve obbligatoriamente essere garantita dalla TARI;

**Considerato**, che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio
  integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di
  esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi
  efficienti e del principio "chi inquina paga";
- Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

**Esaminato** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022 predisposto dal soggetto gestore del servizio come validato dal Consiglio di Bacino, che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati definiti in base agli interventi che determinano i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Evidenziato che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione nonché di suddivisione tra costi fissi e variabili;

#### Tenuto conto che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33 bis del D.L. 248/2007;

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi:
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

Rilevato che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsti per l'anno 2022 ammonta ad € 2.114.714,00 e che la copertura finanziaria che deve essere garantita dalla TARI ammonta ad € 2.110.801,00 detratte le somme di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 (somma riconosciuta al Comune di Lendinara dal Ministero della pubblica istruzione come quota TARI delle scuole statali).

Ritenuto di imputare, in relazione al numero totale di utenze e percentuale delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche: parte fissa alle utenze domestiche l'80% ed alle utenze non domestiche il 20%; parte variabile alle utenze domestiche l'70% ed alle utenze non domestiche il 30%;

**Ritenuto pertanto,** al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato che costituisce parte integrante del presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 come modificato, integrato e sostituito dal metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019 ed al successivo MTR2 di cui alla Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif.

**Preso atto** che la presente delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Visto** il Piano Rifiuti Urbani del Bacino di Rovigo ai sensi della Legge Regionale del Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012, art. 3, c. 6, lettere a) e b;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari I^ e II^ nella seduta congiunta del 26.04.2022;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs 446/97. **Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario.

**Acquisito altresì**, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (Prot. Gen. n. 0015375 del 21.06.2021):

**Dato atto** che il Segretario Generale ha svolto i compiti di cui all'art. 97, comma 2, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Udita** la discussione intervenuta come risulta dall'allegato verbale, redatto dalla ditta incaricata della stenotipia, derivante dalla registrazione avvenuta durante la seduta, che forma parte integrante della presente delibera;

**Durante** la discussione del presente punto, entra nella Sala Consiliare il Consigliere Ferrarese Guglielmo e lascia la seduta il Consigliere Comunale Tonello Francesca, per cui al momento della votazione i Consiglieri Presenti sono n. 13.

A questo punto, il Presidente pone in votazione la presente proposta di delibera in forma palese per alzata di mano, in esito alla quale si ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 13
- Consiglieri votanti: n. 12
- Consiglieri astenuti: n. 01 (Travaglini Boldrin Valentina)
- Voti favorevoli: n. 09
- ➤ Voti contrari: n. 03 (Valentini Lorenzo, Sambinello Denis e Sambinello Federico)

A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente;

#### **DELIBERA**

- 1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di prendere atto e fare proprio il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Lendinara per l'anno 2022 periodo di validità 2022-2025 e la relazione di accompagnamento presentata dal soggetto gestore ai sensi dell'art.8 del DPR n.158 del 27/04/1999 di cui agli allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 4. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € **2.110.801,00** da coprire attraverso l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) importo che tiene conto, ai sensi dell'MTR del ∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita);
- 5. di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 come integrate dalle deliberazioni ARERA 443 e 444 del 2019 s.m.i.;
- 6. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 7. di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- 8. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, in sede di bollettazione si applicherà il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale

stabilita dalla Provincia di Rovigo, importo che verrà poi versato direttamente dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate alla Provincia stessa all'atto della rendicontazione dei singoli versamenti effettuati con modello F24;

- 9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- 10. di dare atto che con successivo atto deliberativo verranno apportate le modifiche al bilancio di previsione nella considerazione che devono essere garantiti gli equilibri di bilancio in quanto la copertura del costo del servizio integrato rifiuti deve obbligatoriamente essere garantita dalla TARI;

A questo punto, il Presidente pone in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, in esito alla quale si ottiene il seguente risultato:

- Consiglieri presenti: n. 13
- Consiglieri votanti: n. 12
- > Consiglieri astenuti: n. 01 (Travaglini Boldrin Valentina)
- > Voti favorevoli: n. 09
- Voti contrari: n. 03 (Valentini Lorenzo, Sambinello Denis e Sambinello Federico)

A seguito del risultato della votazione, debitamente accertato dagli Scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL n. 267/2000.

Allegati: PEF 2022;

Relazione soggetto gestore (Ecoambiente)

Tariffe relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022;

Parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria;

Verbale della discussione.

# Allegato delibera n.

del

OGGETTO: Recepimento del Piano Finanziario rifiuti periodo 2022-2025 approvato dal Consiglio di Bacino. Approvazione delle tariffe TARI anno 2022.

## (\*\*\*\*\*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
- F.to MELON PAOLO -

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000: Favorevole

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO
- F.to LUCCHIARI LORENZO -

Il Segretario Generale dà atto di aver svolto i compiti di cui all'art.97, comma  $2^{\circ}$  del TUEL approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Il SEGRETARIO GENERALE
- F.to PALUMBO DOTT. ALFREDO -